

Serie Ordinaria n. 38 - Lunedì 19 settembre 2022

Comunicato regionale 7 settembre 2022 - n. 88
«Piani di assestamento forestale (art. 47 l.r. 31/2008):
indicazioni in tema di verifiche cartografiche e coerenza con
studio di incidenza»

Il presente comunicato è finalizzato a dare indicazioni per la redazione dei piani di assestamento forestale (PAF) di cui all'art. 47 c. 5 della l.r. 31/2008 (Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale) e a coordinare l'istruttoria svolta dalla scrivente struttura competente in materia di pianificazione e cartografia forestale e la valutazione di incidenza svolta dalla struttura competente in materia di biodiversità della direzione generale ambiente e clima.

Infatti, il IV provvedimento organizzativo approvato con dgr XI/294/2018 dispone che la valutazione di incidenza sia attuata dalla Direzione Generale Ambiente e Clima in coordinamento con la Direzione Generale Agricoltura, Alimentazione e Sistemi Verdi per gli aspetti di competenza di quest'ultima, fra i quali ricade senza dubbio la pianificazione forestale. Il presente Comunicato parte da serie di criticità rilevate dalla due Direzioni Generali negli ultimi tempi, che riguardano la parte pianificatoria ma che inevitabilmente si ripercuotono sulla parte di valutazione di incidenza.

Le indicazioni qui riportate in allegato sono in parte disposizioni già vigenti tratte da provvedimenti già in vigore, che qui vengono riprese *pro memoria* e fra loro correlate, alle quali si aggiungono raccomandazioni per agevolare e velocizzare le istruttorie di competenza regionale nell'interesse anche degli istanti.

Comunicato redatto in forma congiunta con:

Struttura	Dirigente	
codice	nome	cognome
RL15453RRLT1590	ALESSANDRA	NORCINI

Franco Claretti

_____ • _____

Allegato

"Piani di Assestamento Forestale (art. 47 l.r. 31/2008): indicazioni in tema di verifiche cartografiche e coerenza con studio di incidenza".

1) Inquadramento attuale

Sulla Gazzetta Ufficiale del 4 dicembre 2021 n. 289, anno 162°, è stato pubblicato il decreto ministeriale 28 ottobre 2021 "Disposizioni per la definizione dei criteri minimi nazionali per l'elaborazione dei piani forestali di indirizzo territoriale e dei piani di gestione forestale" (di seguito DM) che stabilisce quali siano i documenti minimi necessari in ogni piano di gestione forestale (nella cui definizione ricadono i "piani di assestamento forestale" lombardi). Il DM elenca fra l'altro le diverse tavole di cartografia digitale che ogni piano dovrebbe contenere. Il DM dispone infatti che la cartografia deve essere approvata in formato digitale: i pdf o le versioni cartacee valgono solo come copie di lavoro, ma non costituiscono più il riferimento ufficiale.

Si noti che il decreto 28 ottobre 2021 non è immediatamente cogente: l'art. 2, c. 3 stabilisce che si applicherà solo ai nuovi piani e alle revisioni di piani esistenti il cui incarico di predisposizione sarà affidato successivamente alla entrata in vigore di un ulteriore decreto - non ancora emanato - del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali (Mipaaf). Questo nuovo decreto, che dovrà essere redatto in collaborazione col Ministero Transizione Ecologica (Mite), con le Regioni e Province autonome, dovrà definire fra l'altro l'elenco e i formati dei dati alfanumerici e geografici degli elaborati dei piani, indicazioni necessarie per creare la banca dati nazionale di archiviazione informatica, che sarà poi divulgata tramite il *Geoportale nazionale* gestito dal Mite.

Tuttavia, Regione Lombardia con nota Protocollo M1.2022.0000852 del 04.01.2022 ha prontamente comunicato agli Enti forestali competenti in materia di pianificazione forestale una **struttura dati provvisoria**, da utilizzare per la cartografia digitale in formato "shapefiles" dei piani di assestamento forestale che erano in fase di redazione. La necessità di precorrere i tempi è stata motivata dal fatto che a gennaio 2022 erano in redazione o in revisione in Lombardia ben 68 piani di assestamento forestale, numero molto elevato se si pensa che in quasi un secolo, dal 1928 a fine 2021, sono stati approvati in tutta la Lombardia 509 fra piani e loro revisioni. Questi nuovi piani, che avranno validità di 15 anni, saranno verosimilmente approvati prima che il Mipaaf approvi il nuovo decreto sopra citato e Regione Lombardia lo recepisca, definendo nuovi criteri per la redazione dei PAF, e pertanto i 68 PAF in redazione non potranno in alcun modo fornire dati aggiuntivi. Si comprende pertanto perché era necessario fornire una struttura dati provvisoria: permettere di raccogliere informazioni digitali georeferenziate per tutti i piani in redazione.

Si aggiunga che, come noto, sul *Geoportale della Lombardia* (indirizzo attuale: <https://www.geoportale.regione.lombardia.it>) è pubblicato dal 2016 il servizio informativo "Carta dei piani di assestamento forestale", costituito da due strati:

- *perimetro esterno* dei piani, che riporta le geometrie esterne del piano e alcuni dati a carattere generale o amministrativo del piano stesso;
- *particellare*, che riporta le geometrie delle singole particelle e alcuni dati tecnici ascrivibili alle stesse.

Come noto, il Geoportale regionale permette di sovrapporre cartograficamente più servizi informativi, quindi di confrontare - ad esempio - le geometrie dei piani di assestamento forestale coi perimetri dei tipi forestali, col catasto, coi perimetri di aree protette e siti natura 2000, coi terreni assoggettati ai vincoli paesaggistici o al vincolo idrogeologico, con la viabilità forestale e silvo-pastorale esistente, con gli interventi selvicolturali denunciati al taglio, con gli interventi di forestazione portati a termine con finanziamento pubblico e altro ancora. I vari servizi informativi, che in parte sono ricavati dai Piani di Indirizzo Forestale, possono essere scaricati dal Geoportale e confrontati fra loro in ambiente GIS.

La struttura dati provvisoria, fornita con la nota M1.2022.0000852 del 04.01.2022, ha codificato i dati necessari per ogni piano e ha chiesto che la verifica della congruità dei dati venisse fatta in occasione della consegna della "minuta" del piano all'Ente forestale che lo dovrà successivamente approvare: quest'ultimo ha il compito di trasmetterlo all'Ufficio regionale competente in materia di pianificazione e cartografia forestale, che effettuerà le verifiche col fondamentale supporto di ERSAF.

Ora, a distanza di alcuni mesi, si intendono meglio precisare alcuni passaggi amministrativi, nell'attesa – come sopra specificato – delle ulteriori specifiche ministeriali e dei provvedimenti regionali conseguenti. Inoltre, si ritiene opportuno fornire alcune raccomandazioni al fine di agevolare l'iter di valutazione di incidenza a cui la maggior parte dei piani deve sottostare, in quanto ricadenti in aree della rete Natura 2000, iter svolto dalla Direzione Generale *Ambiente e Clima* di Regione Lombardia col supporto degli Enti gestori dei Siti Natura 2000.

2) Cartografia prevista dal DM 28.10.2021.

L'art. 4 c. 4 del DM 28.10.2021 stabilisce l'obbligo di presenza della seguente cartografia digitale:

a) **carta**, con valore ricognitivo, **dei vincoli** gravanti sulle superfici oggetto di pianificazione comprendente il vincolo idrogeologico di cui all'art. 1 del regio decreto del 30 dicembre 1923, n. 3267, e il vincolo per altri scopi di cui all'art. 17 del regio decreto medesimo, i vincoli di bene culturale e paesaggistico di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, il vincolo ambientale ai sensi della legge 6 dicembre 1991, n. 394, la zonazione delle aree della Rete Natura 2000 con relativi habitat di interesse comunitario ove individuati, aree a rischio idraulico, idrogeologico o di tutela delle acque;

b) **carta assestamentale** delle unità di base della pianificazione;

c) **carta della viabilità** forestale e silvo-pastorale esistente, classificata secondo quanto previsto dal decreto ministeriale di attuazione dell'art. 9, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34;

d) **carta degli interventi selvicolturali** programmati nel periodo di validità del PAF;

e) **carta degli interventi infrastrutturali e dei miglioramenti** programmati nel periodo di validità del PAF;

f) **carta degli interventi di miglioramento dei pascoli** programmati nel periodo di validità del PAF;

g) **carta catastale** delle proprietà.

Il DM in esame dispone (art. 4 c. 5) che le Regioni che abbiano adottato Piani di Indirizzo Forestale prevedono procedure semplificate di elaborazione per i piani di assestamento.

In effetti, Regione Lombardia non solo ha adottato Piani di Indirizzo Forestali sulla maggior parte del proprio territorio, ma dispone di un Geoportale regionale che – come sopra ricordato – permette di sovrapporre e confrontare, sia tramite browser che sul proprio software gis, svariati strati cartografici di interesse forestale, ambientale, paesaggistico e amministrativo. Pertanto, prevedere che i piani di assestamento elaborino strati informativi, già predisposti, approvati e di dominio pubblico, in quanto presenti nel Geoportale, non pare ragionevole sotto un profilo tecnico, amministrativo ed economico. Pertanto, un piano di assestamento non dovrà elaborare *ex-novo* alcuna *Carta dei vincoli* ma semplicemente riportare sulla propria cartografia le informazioni digitali già contenute nel Geoportale negli strati "Aree protette" (che contiene anche i siti natura 2000), "Rete ecologica regionale", "Vincoli paesaggistici", "Carta delle aree soggette a vincolo idrogeologico", "Boschi da seme", "Boschi di protezione diretta" e "Alberi monumentali".

Uguualmente, nel caso della:

- *carta della viabilità*, il PAF riporterà la viabilità esistente o programmata già pubblicata sul Geoportale nello strato "Strade agrosilvopastorali" (ricavata dai Piani di Indirizzo Forestale), opportunamente integrata dalle eventuali nuove strade o dalle migliorie proposte, che dovranno essere facilmente identificabili;
- *carta catastale delle proprietà*, il PAF riporterà le particelle assoggettate a piano ricavate, o comunque coerenti, con gli strati informativi "Catasto" e "Terreni di proprietà di Enti pubblici" già pubblicati sul Geoportale della Lombardia e derivati da dati dell'Agenzia delle Entrate.

3) Carta del perimetro e particellare, con struttura dati

Come già stabilito in passato e ribadito con nota protocollo M1.2022.0000852 del 04.01.2022, devono essere forniti a Regione due strati digitali in formato shapefiles, con sistema di coordinate *WGS 1984 UTM zone 32 Nord*, analogo al sistema di riferimento ETRF2000:

- *perimetro esterno* dei piani, che riporta le geometrie esterne del piano e alcuni dati a carattere generale o amministrativo del piano stesso;
- *particellare*, che riporta le geometrie delle singole particelle e alcuni dati tecnici ascrivibili alle stesse.

La struttura dati dei due strati è la seguente:

Perimetro:

NOME CAMPO	NOME CAMPO (alias)	TIPO CAMPO	ATTRIBUTI
VALID_IN	Anno di inizio validità	numerico intero	non standardizzati - anno inizio validità PAF a 4 cifre
VALID_FIN	Anno di fine validità	numerico intero	non standardizzati - anno fine validità PAF a 4 cifre
COD_PAF	Codice di archivio *	testo (50)	non standardizzato - codice di archivio PAF (di competenza regionale)
NOME	Nome del PAF	testo (250)	non standardizzato - nome PAF (la sintesi è gradita)
REVISIONE	Cronologia della revisione	testo (50)	primo impianto
			prima revisione
			seconda revisione
			terza revisione
			quarta revisione
			quinta revisione
			settima revisione
PIANIF_IN	Anno di inizio validità del primo piano *	numerico intero	non standardizzato - anno solare a 4 cifre del primo piano redatto, es. per PAF di Vione: 1928
ASSESTATORE	Nome e cognome assestatore	testo (50)	non standardizzato - nome e cognome del tecnico assestatore o, in caso di più professionisti, solo del capofila e sua qualifica: es. dott. for. Luigi Bianchi
N_PART_BO	Numero complessivo di particelle a bosco	numerico intero	non standardizzato - numero di particelle a bosco complessivamente presenti nel PAF
N_PART_PA	Numero complessivo di particelle a pascolo	numerico intero	non standardizzato - numero di particelle a pascolo complessivamente presenti nel PAF
N_PART_IN	Numero complessivo di particelle a incolto	numerico intero	non standardizzato - numero di particelle a incolto complessivamente presenti nel PAF
N_PART_IM	Numero complessivo di particelle a improduttivo	numerico intero	non standardizzato - numero di particelle a improduttivo complessivamente presenti nel PAF
HA_TOT	Superficie totale del PAF	numerico decimale	non standardizzato - superficie in ettari, a quattro decimali, dell'intera area assoggettata a piano
HA_BOSCO	Superficie totale a bosco	numerico decimale	non standardizzato - superficie in ettari, a quattro decimali, dell'intera area assoggettata a piano qualificata a bosco

Particellare:

NOME CAMPO	NOME CAMPO (alias)	TIPO CAMPO	ATTRIBUTI POSSIBILI (in base ai criteri vigenti)
COD_PAF	Codice di archivio *	testo (50)	non standardizzato - codice di archivio PAF (di competenza regionale)
N	Numero particella	testo (50)	da 1 a 199 per particelle a uso suolo "Bosco"
			da 200 a 299 per particelle a uso suolo "Pascolo"
			da 300 a 399 per particelle a uso suolo "Incolto produttivo"
			da 400 a 499 per particelle a uso suolo "Improduttivo"
USO_SUOLO	Uso del suolo o qualità di coltura	testo (50)	Bosco
			Pascolo
			Incolto produttivo
			Improduttivo
DEST_SELV**	Destinazione selvicolturale	testo (50)	Naturalistica
			Produzione
			Protezione
			Protezione parziale
			Turistico ricreativa
GOVERNO**	Governo del bosco	testo (50)	Ceduo
			Ceduo in conversione - fustaia transitoria
			Misto ceduo-fustaia
			Fustaia
			Evoluzione naturale
TIPO_STR**	Tipo strutturale del bosco	testo (50)	Ceduo semplice
			Ceduo matricinato
			Ceduo composto
			Ceduo a sterzo
			Ceduo in conversione
			Ceduo invecchiato
			Disetaneo a gruppi
			Disetaneo a piede d'albero
			Novelleto
			Spessina
			Perticaia
			Adulto
			Maturo
HA_TOT	Superficie totale della particella	numerico decimale	non standardizzato - superficie in ettari, a quattro decimali, dell'intera particella
HA_BOSCO**	Superficie totale a bosco	numerico decimale	non standardizzato - superficie in ettari, a quattro decimali, dell'intera particella qualificata a bosco
PROVV**	Provvigione totale della particella	numerico intero	non standardizzato - metri cubi (no quintali!) totali cormometrici lordi dell'intera particella
RIPRESA**	Ripresa totale prevista per la particella	numerico intero	non standardizzato - metri cubi (no quintali!) totali cormometrici lordi dell'intera particella

NOME CAMPO	NOME CAMPO (alias)	TIPO CAMPO	ATTRIBUTI POSSIBILI (in base ai criteri vigenti)
CURE_COLT**	Previsione di cure colturali	testo (2)	SI/NO (indicare se il PAF prevede nella particella la necessità di cure colturali diverse dall'utilizzazione propriamente detta)
PROPR	Proprietario	testo (50)	non standardizzato - denominazione o ragione sociale del proprietario
USO_CIVICO	Presenza di uso civico riconosciuto	testo (2)	SI/NO (presenza/assenza di uso civico <u>formalmente riconosciuto</u> sulla particella, ossia con specifico provvedimento regionale o comunale)

L'asterisco singolo indica che i dati sono forniti dalla competente struttura regionale.

L'asterisco doppio indica che i dati sono obbligatori solo nel caso in cui l'uso del suolo sia a bosco.

Si presti **particolare attenzione** ai seguenti punti:

- il perimetro esterno del PAF deve essere identico al perimetro identificato dalle particelle assestamentali;
- la numerazione delle particelle deve seguire le regole stabilite al capitolo "3.1) Costruzione del Particellare" del decreto 11371 del 1° dicembre 2014;
- le geometrie delle particelle nuove o modificate rispetto al piano precedente devono essere riferite alle particelle assestamentali (non a eventuali sotto-particelle). A ogni record deve corrispondere una particella con numerazione univoca (eventuali aree non geometricamente contigue ma appartenenti alla stessa particella vanno fuse in un unico record) e con caratteristiche omogenee relativamente agli attributi previsti;
- eventuali problemi geometrici dei catastali che interessano le superfici dei PAF non si devono riflettere sulle geometrie delle particelle assestamentali, che devono essere prive di sovrapposizioni o lacune fra particelle assestamentali confinanti;
- evitare sovrapposizioni o lacune fra PAF confinanti.

4) Natura 2000: punti di attenzione per coerenza fra PAF e studio di incidenza

Si presti particolare attenzione ai seguenti punti:

- seguire le indicazioni della d.G.R. 16 novembre 2021, n. 5523 "Aggiornamento delle disposizioni di cui alla D.G.R. 29 marzo 2021, n. 4488 "Armonizzazione e semplificazione dei procedimenti relativi all'applicazione della Valutazione di Incidenza per il recepimento delle Linee guida nazionali oggetto dell'intesa sancita il 28 novembre 2019 tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano". La D.G.R. e relativa modulistica editabile sono disponibili sul sito www.sivic.servizirl.it nella sezione «Normativa»
- tutte le autorità competenti al rilascio delle procedure di valutazione di incidenza (screening e valutazione appropriata) devono usare il Sistema Informativo SIVIC, istituito ai sensi dell'art. 25bis c. 8bis della l.r. 86/1983 e della d.G.R. 836 del 19 novembre 2018; tale sistema facilita il monitoraggio previsto dalle disposizioni nazionali vigenti.

In particolare, si raccomanda che lo **studio d'incidenza** debba:

- essere redatto contestualmente e in coordinamento alla redazione del PAF, già dalle fasi di raccolta dati e di analisi del territorio del PAF; lo studio serve di supporto per la fase di pianificazione propriamente detta e per indirizzare gli interventi e le migliorie previste dal piano, suggerendo le migliori pratiche da adottare e valutando successivamente gli interventi proposti; redigere uno studio di incidenza quando il PAF è già completato e gli interventi già definiti permette allo studio solamente di dare una valutazione a scelte già effettuate da altri, cosa che porta a limitati benefici pratici;

- individuare gli habitat presenti nelle particelle ricadenti in Rete Natura 2000. La cartografia degli habitat di interesse comunitario in Lombardia è disponibile in formato shapefile sul sito <http://www.biodiversita.lombardia.it>. Considerata la diversa scala di rilievo degli habitat e di redazione di un PAF, vi possono essere incoerenze, che lo studio dovrà evidenziare;
- fornire indicazioni guida per gli interventi che saranno previsti dal Piano e verificare la compatibilità con quanto previsto dalle Misure di conservazione/Piano di gestione del Sito per gli habitat interessati;
- effettuare la medesima verifica di compatibilità degli interventi con le esigenze delle specie presenti nei Formulare Standard dei siti Natura 2000.
- riportare anche le prescrizioni "generiche", solitamente utili per la fase di cantiere (ad esempio il corretto utilizzo delle funi per gli esboschi) e quelle relative alla fauna (rilascio alberi per invecchiamento indefinito o cavitati da picidi, gestione del materiale tagliato in funzione di avifauna/entomofauna presente).

Alcuni suggerimenti pratici:

- habitat aperti costituiti da specie erbacee o arbustive: questi normalmente tendono ad evolversi verso formazioni arboree e quindi a perdersi, salvo il caso in cui vi sono forti fattori limitanti (es. rocce affioranti, ristagni idrici ecc.). Anche se la conservazione di tali habitat nel tempo risulta spesso garantita solo dal mantenimento o dal ripristino di una attività agricola o pascoliva, il piano deve comunque astenersi dal proporre rinfoltimenti o rimboschimenti di tali spazi aperti. Operativamente, appare utile un confronto in sede di studio di incidenza fra gli habitat in questione e la cartografia degli interventi. Qualora lo studio evidenzi la necessità di azioni a tutela di habitat costituiti da specie arbustive, si potrà valutare se tutelare gli habitat in forma dinamica, ad esempio suggerendo al PAF di prevedere tagliate a raso del soprassuolo su alcune centinaia di metri quadrati, in modo da creare radure aperte in cui si insedieranno specie arbustive. Anche se ogni radura sarà effimera, cioè durerà pochi anni, l'apertura scaglionata nel tempo di radure potrebbe permettere il mantenimento dinamico dell'habitat;
- conservazione e incremento di specie arbustive e baccifere del sottobosco: qualora lo studio evidenzi la necessità di azioni a tutela di queste specie, il PAF dovrebbe valutare il ricorso a tecniche selvicolturali atte a favorire dette specie, che potrebbero consistere in creazione di mini-radure mediante tagliate su piccolissime superfici o mediante tagli di singole piante lungo le strade o i corsi d'acqua, al fine di favorire l'illuminazione e la crescita degli arbusti;
- conservazione e incremento di specie sporadiche: normalmente si tratta di specie più o meno sciafile, come il pino cembro, l'abete bianco, il tasso, il carpino bianco ecc. Qualora lo studio evidenzi la necessità di azioni a tutela di queste specie, il PAF dovrebbe valutare il ricorso a tecniche selvicolturali atte a favorire la rinnovazione naturale di dette specie, che potrebbero consistere in tagli successivi o a scelta o a raso su piccolissime superfici, ossia in interventi che permettano di mantenere ombreggiate le tagliate e favorire le specie sciafile;
- conservazione e incremento dei grandi alberi: l'art. 24 c. 1 del r.r. 5/2007 (Norme Forestali Regionali) obbliga all'individuazione e al rilascio per l'invecchiamento indefinito di almeno un albero ogni cinquemila metri quadrati, o loro frazione, di bosco soggetto a utilizzazione. Gli alberi possono essere rilasciati a gruppi. Il c. 5 bis dispone: «*Durante la stesura dei piani di assestamento forestale e, col consenso del proprietario, durante la stesura dei piani di indirizzo forestale è possibile individuare e contrassegnare gli alberi da salvaguardare per l'invecchiamento indefinito, indicandone l'esistenza negli elaborati di piano*». Pertanto, si raccomanda di valutare di tale possibilità. Operativamente, il PAF potrebbe individuare gruppi di alberi a invecchiamento indefinito nelle aree meno servite della foresta, ove l'esbosco sarebbe comunque difficoltoso e costoso e dove, in caso di caduta degli alberi, non vi sarebbero danni od ostacoli al reticolo idrico o alla viabilità. Tali aree sono normalmente anche le più tranquille per la fauna. In altre parole, se vi fossero porzioni del bosco poco servite dalla viabilità, anziché cercare soluzioni per effettuare taglio ed esbosco anche in tali aree, si dovrebbe valutare di creare aree a libera evoluzione per la biodiversità, che – se individuate - dovranno essere delimitate negli elaborati di piano, anche senza necessità di contrassegnatura in bosco dei singoli alberi, che comporterebbe un significativo incremento dei costi.
- quantità massima di alberi da tagliare (ripresa): normalmente i PAF, per loro natura, già stabiliscono un quantitativo massimo di massa legnosa da tagliare coerente con la crescita del bosco, in quanto lo scopo

del piano è mantenere nel tempo il capitale legnoso, incrementarlo e tramandarlo alle future generazioni, secondo il noto e antico principio della "durevolezza" delle risorse naturali (oggi chiamato anche "sostenibilità"); questo aspetto non dovrebbe costituire un problema per la conservazione della biodiversità. Tuttavia, anche al fine di permettere allo studio di incidenza di effettuare le corrette osservazioni, si richiama la nota Protocollo M1.2018.0081412 del 13/09/2018 con oggetto "*Piani di Assestamento Forestale. Chiarimenti sull'art. 46 c. 2 del r.r. 5/2007 (Norme Forestali Regionali) e sulle possibilità di deroga a quanto disposto.*". Questa ha chiarito che la prassi di prevedere nel regolamento del PAF la possibilità di superare di una certa percentuale (dell'ordine del 10-15%, ma in alcuni casi anche del 25%) la ripresa particellare, a discrezione del tecnico che progetterà i singoli interventi di taglio, a patto che l'esubero particellare sia compensato da un equivalente calo dei volumi di taglio in altre particelle, sia contraria a quanto disposto dall'art. 46 c. 2 del r.r. 5/2007. Quest'ultimo, come noto, stabilisce che la ripresa particellare, ossia la quantità di legname che può essere tagliata in ogni particella in cui è suddiviso il bosco ai fini gestionali, non può essere superata, se non per causa di forza maggiore autorizzate dall'ente forestale di competenza (es. schianti o attacchi di scoltidi). La nota sopra richiamata ricorda altresì che i PAF possono fissare liberamente la ripresa particellare, sulla base di proprie scelte tecniche motivate, nel rispetto delle regole selvicolturali del r.r. 5/2007, della conservazione del bosco e della biodiversità e dei servizi ambientali che esso svolge; tuttavia, una volta che l'Ente forestale ha approvato il PAF a seguito della VIC, la ripresa particellare assume carattere definitivo. Non trova pertanto alcuna giustificazione la prassi di fissare nel PAF riprese basse e poi, attraverso il già citato meccanismo dell'esubero, consentire al tecnico progettista di poterle superare liberamente. Quest'ultima prassi, come sopra affermato, rischia di impedire una corretta valutazione di incidenza in quanto in sede di VIC non si è certi dei quantitativi massimi di piante che saranno abbattute.

- conservazione e incremento della necromassa: si tratta di un'operazione considerata fondamentale nelle aree a destinazione naturalistica. Qualora lo studio evidenzi la necessità di azioni per l'incremento di necromassa nella foresta oggetto di pianificazione e in considerazione del fatto che vi è una sempre maggiore frequenza di eventi meteorici estremi, il PAF potrebbe individuare le aree boscate dove, in caso di eventuali schianti, il materiale legnoso potrebbe essere lasciato a terra come necromassa, in quanto trattasi di aree poco servite e dove gli alberi caduti verosimilmente non causeranno danni od ostacoli al reticolo idrico o alla viabilità e non creeranno ulteriori problemi fitosanitari. Ovviamente si tratta di linee guida che dovranno poi essere confermate dopo l'eventuale evento estremo. Il PAF potrebbe poi individuare i boschi d'alto fusto più acclivi dove, applicando l'art. 28 c. 5 del r.r. 5/2007, le ceppaie potrebbero essere tagliate a un metro di altezza dal colletto, mantenendo così in bosco una quantità importante di necromassa; ugualmente, il PAF potrebbe dare indicazioni sul rilascio in piedi o in bosco di alberi morti, deperienti o marcescenti, individuando in che casi il materiale va asportato per motivi fitosanitari o di sicurezza e in che casi può essere rilasciato in bosco;
- disturbo alla fauna durante le attività selvicolturali: qualora lo studio evidenzi la necessità di tutelare particolari specie, determinandone le fasi critiche (es. periodo della cova e dell'allevamento dei piccoli), il PAF dovrebbe dare indicazioni chiare su quali siano i periodi migliori in cui eseguire le attività selvicolturali. Per far ciò si terranno in considerazione anche le esigenze selvicolturali, ossia il fatto che ad alta quota il prolungato innevamento rende impossibile operare da ottobre-novembre fino a tarda primavera. Lo studio e il PAF dovrebbero quindi concordare soluzioni di compromesso nel rispetto delle rispettive esigenze.

Ovviamente, in tutti i casi sopra menzionati, la superficie della tagliata a raso eventualmente previste sarà in funzione dell'altezza dominante degli alberi, dell'esposizione e della pendenza.

5) Iter amministrativo

Come noto, il soggetto competente per la redazione del PAF è il proprietario (Comune, Amministrazione Usi Civici ecc.) o più proprietari associati fra loro. Il proprietario può conferire la gestione a un altro soggetto, normalmente un consorzio forestale, delegandolo alla redazione del PAF, che opererà in questo caso su più proprietà.

Il piano può essere poi effettivamente redatto da un tecnico dipendente della proprietà o del consorzio forestale oppure da un professionista esterno (es. dottore forestale).

In tutti i casi, la bozza del piano ormai consolidata, chiamata "minuta", viene consegnata all'ente forestale (ente gestore del parco regionale o naturale, comunità montana, Provincia di Sondrio o Regione Lombardia) per l'approvazione. L'ente forestale, verificata la completezza e la congruità dei dati forniti, ha il compito di trasmettere la minuta a Regione Lombardia e all'ERSAF per le verifiche sulla cartografia digitale e, qualora necessario, per la valutazione di incidenza.

E' opportuno che la trasmissione a Regione Lombardia avvenga contemporaneamente sia per le verifiche sulla cartografia digitale sia per la valutazione di incidenza. L'invio deve avvenire via pec ai seguenti indirizzi:

Regione Lombardia – DG Agricoltura, Alimentazione e Sistemi Verdi

Struttura Politiche forestali - c.a. dott. Roberto Tonetti

agricoltura@pec.regione.lombardia.it

Regione Lombardia – DG Ambiente e Clima

Struttura Natura e biodiversità - c.a. dott.ssa Benedetta Zanotti

ambiente_clima@pec.regione.lombardia.it

e solo per conoscenza:

ERSAF - U.o. Servizi cartografici e di elaborazione dati

c.a. dott. Stefano Manetta

ersaf@pec.regione.lombardia.it

L'invio alla DG Ambiente e Clima è dovuto qualora sia richiesta la valutazione di incidenza. In questo caso, nella pec di invio è indispensabile specificare il motivo dell'invio, ossia la richiesta di valutazione di incidenza.

E' necessario inviare tutta la minuta del PAF, solo in formato digitale: relazione, prospetti e tabelle, studio di incidenza e le misure di tutela devono essere in formato pdf. La cartografia in formato shapefiles con sistema di coordinate *WGS 1984 UTM zone 32 Nord*, analogo al sistema di riferimento ETRF2000 (sistema ufficiale delle banche dati regionali e nazionali).

Nel caso di invio alla DG Ambiente e Clima è necessario ovviamente allegare anche lo studio di incidenza e tutta la cartografia, compresa quella relativa alla viabilità.

Regione Lombardia effettuerà le istruttorie, formalmente distinte ma coordinate per le vie brevi, che si concluderanno con:

- un decreto, nel caso della Valutazione di incidenza (durata del procedimento: 60 giorni)
- una lettera, nel caso delle verifiche cartografiche (durata del procedimento: 30 giorni)

I provvedimenti sopra elencati dovranno essere richiamati nel provvedimento di approvazione del PAF redatto dall'Ente forestale.

6) Approvazione, Pubblicazione sul Geoportale, SITaB, sito regionale

Il piano viene approvato dall'ente forestale in cui si trovano i terreni assoggettati, come indicato nel decreto nel decreto 11371 del 1° dicembre 2014. Nell'atto di approvazione è necessario citare i provvedimenti sopra elencati e il nome esatto del piano, adottando la denominazione "Piano di Assestamento Forestale", usata dalla l.r. 31/2008, anziché "Piano di Assestamento dei beni (o delle proprietà) silvo-pastorali", termine usato dalla l.r. 8/1976, abrogata nel 2004.

La Struttura regionale con competenza in materia pianificazione e cartografia forestale assocerà al piano, all'approvazione, il codice di archivio.

Si ricorda che è necessario comunicare ufficialmente l'avvenuta approvazione del piano stesso alla Struttura regionale con competenza in materia pianificazione e cartografia forestale della Direzione Generale Agricoltura, Alimentazione e Sistemi Verdi, alla struttura con competenza in materia di Siti Natura 2000 della Direzione

Generale Ambiente e Clima e a ERSAF, alla Struttura competente in materia di cartografia, inviando loro il piano completo (relazione, prospetti e tabelle, studio di incidenza, misure di tutela) in formato digitale secondo le codifiche stabilite nel decreto 11371 del 1° dicembre 2014, ossia:

- la relazione e tutti gli elaborati alfa-numeric (prospetti e tabelle, studio di incidenza, valutazione di incidenza, misure di tutela), con eventuali foto compresse, in formato pdf e in formato aperto;
- le tavole solo in formato digitale (non pdf), shapefiles con sistema di coordinate *WGS 1984 UTM zone 32 Nord*, analogo al sistema di riferimento ETRF2000 (sistema ufficiale delle banche dati regionali e nazionali)
- il provvedimento di approvazione in formato pdf o pdf.p7m.

Alla Struttura regionale con competenza in materia pianificazione e cartografia forestale della Direzione Generale Agricoltura, Alimentazione e Sistemi Verdi deve essere inviata anche una copia cartacea per l'archivio storico, stampata in formato A4 e in fronte retro, con le tavole a colori, in formato A3 (per le tavole fa fede la versione cartografica digitale, come stabilito dal DM 28.10.2021). La copia, come già indicato nei decreti di finanziamento, deve avere la copertina:

- rigida, riportante come titolo "Piano di Assestamento Forestale della proprietà" e i riferimenti di legge (art. 47 l.r. 31/2008);
- di colore: rossa per i piani nel territorio montano in provincia di Brescia, verde scuro per i piani nel territorio montano in provincia di Bergamo, marrone per i piani nel territorio montano in provincia di Sondrio, blu per i piani nel territorio montano in provincia di Como, azzurra per i piani nel territorio montano in provincia di Lecco, grigia per i piani nel territorio montano dell'Oltrepò pavese, arancione per i piani nel territorio montano della provincia di Varese, verde chiaro per i piani della pianura a ovest dell'Adda, gialla per i piani della pianura a est dell'Adda;
- fornita di tasca per alloggiare un dischetto "CD" contenente tutti i dati digitali.

In alternativa al dischetto "CD", il piano approvato può essere inviato dall'Ente forestale a Regione via pec o tramite jumbo mail (in questo caso, il collegamento va inviato anche via posta elettronica ordinaria all'indirizzo foreste@regione.lombardia.it) e deve rimanere valido almeno 15 giorni.

La struttura con competenza in materia pianificazione e cartografia forestale della Direzione Generale Agricoltura, Alimentazione e Sistemi Verdi, d'intesa con ERSAF, provvederanno a raccogliere tutti i piani approvati e a pubblicarli, zippati, sul sito istituzionale di ERSAF (indirizzo attuale: <https://www.ersaf.lombardia.it/>), in un apposito spazio. Sul sito saranno pubblicati tutti gli elaborati alfanumerici (relazione, prospetti e tabelle, studio di incidenza, valutazione di incidenza, misure di tutela).

A seguito della predetta comunicazione, il perimetro e il particellare del PAF approvato saranno inseriti da Regione Lombardia nel Geoportale regionale e nel Sistema Informativo Taglio Bosco (SITaB) ai primi aggiornamenti utili, il che permetterà poi di utilizzare il PAF per i contributi previsti dal PSR e dalla l.r. 31/2008.